



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 6 giugno 2011 (07.06)
(OR. en)**

11137/11

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0134 (NLE)**

PECHE 143

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	1° giugno 2011
n. doc. Com:	COM(2011) 310 definitivo
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo all'attribuzione delle possibilità di pesca a norma dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2011) 310 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 31.5.2011
COM(2011) 310 definitivo

2011/0134 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**relativo all'attribuzione delle possibilità di pesca a norma dell'accordo di partenariato
nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco**

RELAZIONE

Sulla base del mandato conferitole dal Consiglio¹, la Commissione europea ha condotto negoziati con il Regno del Marocco per prorogare di un anno il protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco, del 22 maggio 2006. In seguito a tali negoziati, il 25 febbraio 2011 è stato siglato un protocollo che proroga il protocollo precedente. Poiché il protocollo in vigore giungeva a scadenza il 27 febbraio 2011, il nuovo protocollo riguarda il periodo dal 28 febbraio 2011 al 27 febbraio 2012.

Tale nuovo protocollo è stato concluso per la durata di un anno allo scopo di dare all'Unione europea il tempo necessario per valutare le prospettive di definire un futuro protocollo di maggiore durata.

Il nuovo protocollo all'accordo di partenariato è stato trasmesso al Consiglio affinché ne approvi la firma e l'applicazione provvisoria. È stato inoltre trasmesso al Consiglio e al Parlamento nella prospettiva della sua conclusione.

Il protocollo prevede possibilità di pesca nelle sei categorie seguenti:

- pesca pelagica artigianale al nord: 20 pescherecci con reti a circuizione,
- pesca artigianale al nord: 30 pescherecci con palangari di fondo,
- pesca artigianale al sud: 20 unità,
- pesca demersale: 22 unità,
- pesca del tonno: 27 unità,
- pesca pelagica industriale: 60 000 tonnellate di catture.

Su detta base, la Commissione propone al Consiglio di adottare il presente regolamento.

¹ Doc. 6486/1/11 REV. 1 del 18 febbraio 2011.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**relativo all'attribuzione delle possibilità di pesca a norma dell'accordo di partenariato
nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 maggio 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 764/2006 relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco².
- (2) Un nuovo protocollo³ all'accordo di partenariato è stato siglato il 25 febbraio 2011. Tale protocollo conferisce alle navi unionali possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Marocco in materia di pesca.
- (3) Il [...] il Consiglio ha adottato la decisione XXX/2010/UE⁴ relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del nuovo protocollo.
- (4) Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri per il periodo di applicazione del suddetto protocollo.
- (5) Conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie⁵, qualora risulti che le possibilità di pesca assegnate all'Unione nell'ambito del protocollo non sono pienamente utilizzate, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati. La mancata risposta entro il termine fissato dal Consiglio è da considerarsi conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non fanno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo considerato. È opportuno fissare tale termine.

² Regolamento (CE) n. 764/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006 (GU L 141 del 29.5.2006, pag. 1).

³ GU L [...] del [...], pag. [...].

⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁵ GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.

- (6) Poiché il protocollo precedente è giunto a scadenza il 27 febbraio 2011, è opportuno che il nuovo protocollo si applichi a decorrere dal 28 febbraio 2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le possibilità di pesca fissate dal protocollo all'accordo di partenariato nel settore della pesca fra la Comunità europea e il Regno del Marocco (di seguito: "il protocollo") sono ripartite fra gli Stati membri come segue:

Categoria di pesca	Tipo di peschereccio	Stato membro	Licenze o contingente
Pesca artigianale al nord, specie pelagiche	Pescherecci con reti a circuizione	Spagna	20
Pesca artigianale al nord	Pescherecci con palangari di fondo < 40 GT	Spagna	20
		Portogallo	7
	Pescherecci con palangari di fondo > 40 GT < 150 GT	Portogallo	3
Pesca artigianale al sud		Spagna	20
Pesca demersale	Pescherecci con palangari di fondo	Spagna	7
		Portogallo	4
	Pescherecci con reti da traino	Spagna	10
		Italia	1
Pesca del tonno	Pescherecci con lenze e canne	Spagna	23
		Francia	4
Pesca pelagica industriale		Germania	4 850 t
		Lituania	15 520 t
		Lettonia	8 730 t
		Paesi Bassi	19 400 t
		Irlanda	2 500 t
		Polonia	2 500 t
		Regno Unito	2 500 t
		Spagna	400 t

	Portogallo	1 333 t
	Francia	2 267 t

2. Il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fermo restando l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco.
3. Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione prende in considerazione le domande di autorizzazione di pesca presentate da altri Stati membri a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008. Il termine entro cui gli Stati membri sono tenuti a confermare che non fanno pieno uso delle possibilità di pesca concesse a titolo dell'accordo, quale previsto all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, è fissato a dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione comunica loro questa informazione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Esso si applica a decorrere dal 28 febbraio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente